



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

REGOLAMENTO

PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

E DIRITTI SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI
(attuazione D.Lgs 15.11.1993, n. 507)

*** * * * ***

- **approvato con delibera di C.C. n. 57 del 12.11.1994**
- **modificato con delibera di C.C. n. 116 del 28.12.1994**

SOMMARIO

Capo I – Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto	Pag. 3
Art. 2 Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 3 Classificazione del Comune di Lignano Sabbiadoro	Pag. 3
Art. 4 Forma di gestione del servizio	Pag. 3
Art. 5 Tariffe	Pag. 3
Art. 6 Aumento stagionale	Pag. 4

Capo II – Imposta sulla Pubblicità

Art. 7 Presupposto dell'imposta	Pag. 4
Art. 8 Soggetto passivo	Pag. 4
Art. 9 Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 4
Art. 10 Maggiorazioni e riduzioni dell'imposta	Pag. 5
Art. 11 Pubblicità luminosa o illuminata	Pag. 5
Art. 12 Dichiarazione d'imposta	Pag. 5
Art. 13 Pagamento dell'imposta	Pag. 6
Art. 14 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	Pag. 6
Art. 15 Rettifica ed accertamento d'ufficio	Pag. 7
Art. 16 Pubblicità ordinaria	Pag. 7
Art. 17 Pubblicità effettuata con veicoli	Pag. 7
Art. 18 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi	Pag. 8
Art. 19 Pubblicità varia	Pag. 9
Art. 20 Riduzione dell'imposta	Pag. 10
Art. 21 Esenzione dall'imposta	Pag. 10
Art. 22 Contenzioso	Pag. 11
Art. 23 Rimborsi	Pag. 12
Art. 24 Procedimento esecutivo	Pag. 12

Capo III – Diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 25 Servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 12
Art. 26 Diritto sulle pubbliche affissioni	Pag. 13
Art. 27 Misura del diritto	Pag. 13
Art. 28 Pagamento del diritto	Pag. 13
Art. 29 Riduzione del diritto	Pag. 14
Art. 30 Esenzione dal diritto	Pag. 14
Art. 31 Modalità per le pubbliche affissioni	Pag. 14
Art. 32 Affissioni d'urgenza, festive e notturne	Pag. 15
Art. 33 Contenzioso e procedimento esecutivo	Pag. 16

Capo IV – Sanzioni tributarie amministrative ed interessi

Art. 34 Sanzioni tributarie	Pag. 16
Art. 35 Interessi	Pag. 16
Art. 36 Sanzioni amministrative	Pag. 16

Capo V – Piano Generale degli impianti

Art. 37	Criteri di realizzazione del piano degli impianti	Pag. 17
Art. 38	Tipologia degli impianti	Pag. 18
Art. 39	Realizzazione del piano generale	Pag. 18
Art. 40	Provvedimento per l'installazione mezzi pubblicitari	Pag. 19
Art. 41	Archiviazione delle istanze	Pag. 19
Art. 42	Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità	Pag. 19
Art. 43	Manutenzione degli impianti	Pag. 20
Art. 44	Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari	Pag. 21

Capo VI – Disposizioni finali

Art. 45	Norme finali	Pag. 21
---------	--------------	---------

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 15.11.91, n. 507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3

Classificazione del Comune di Lignano Sabbiadoro

A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Lignano Sabbiadoro, la cui popolazione residente è inferiore a 10.000 abitanti, rientra nella V classe impositiva.

Art. 4

Forme di gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta.

Qualora però il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico funzionale, essa può essere affidata in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 50771993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 5

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6

Aumento stagionale

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 507/1993 Poiché il Comune è oggetto di rilevanti flussi turistici, alle tariffe di cui all'art. 12 del citato D.Lgs., comma 2, art. 14,2,3,4 e 5 ed all'Art. 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale, per il periodo compresi tra il 5 maggio ed il 15 settembre, si applica una maggiorazione stagionale del 50 per cento.

CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7

Presupposta dell'imposta

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quella assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto alla pubblicità.

Art. 9

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo a applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

Art. 10

Maggiorazioni e riduzioni dell'imposta

Le maggiorazioni dell'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base talchè si sommino aritmeticamente. Le riduzioni non sono cumulabili e si calcolano sulla tariffa base, in caso di coesistenza di maggiorazioni e di riduzioni le stesse vanno sommate algebricamente.

Art. 11
Pubblicità luminosa o illuminata

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 12
Dichiarazione d'imposta

Il soggetto passivo di cui all'art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio od altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale e quella stagionale ricorrente si intendono prorogate con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessione entro il medesimo termine.

Art. 13
Pagamento dell'imposta
(modificato con delibera C.C. n. 116 del 28.12.1994)

Per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 507, l'imposta è dovuta per l'intero anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo complessivo supera £. 3.000.000.

Art. 14
Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunali o dati in godimento al Comune, od appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento degli eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabili.

Art. 15
Rettifica e accertamento d'ufficio

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata od avrebbe dovuto essere presentata, il comune od il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettificare o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 16
Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo anche non previsto dai successivi articoli, la tariffa ordinaria dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella stabilita dalla Legge e con deliberazione comunale.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa, pari ad un decimo di quella ordinaria.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti con la modalità e le tariffe previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al I comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con l'irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento, trattasi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5.50 e mq. 8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%.

Per quelle di superficie superiori a mq. 8.50, la maggiorazione è del 100%.

Art. 17
Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 16, u.c., del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Per i veicoli di cui sopra non è dovuta l'imposta per l'iscrizione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascun iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 18

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezione

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, sulla base della superficie complessiva e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengono effettuate per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 19

Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione, di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 507/93

La concessione di opporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per l'ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, l'imposta è dovuta, per ogni giorno o frazione di giorno, al Comune sul cui territorio viene eseguita la pubblicità stessa, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

Per pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al precedente comma.

Non è consentita la pubblicazione a mezzo volantinaggio, salvo insindacabile visto autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Per le effettuazioni di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e ciascun giorno o frazione.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita con la modalità previste dall'Ordinanza Sindacale avente ad oggetto "Norme di disciplina a difesa e tutela del turismo".

Art. 20 **Riduzione dell'imposta**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblica relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 21 **Esenzione dell'imposta**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni e alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte alle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o luogo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D. Lgs. 50771993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- i) le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che la dimensione del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 22 **Contenzioso**

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.Lgs.31.12.1992, n. 546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991 n. 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla direzione Regionale delle Entrate – ex Intendenza di Finanza – ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministro delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di accertamento.

Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

La richiesta di rimborso deve essere inoltrata al Comune od al Concessionario in caso di affidamento del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro gg.90 dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso del Ministro.

Art. 23 **Rimborsi**

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di novanta giorni.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 24 **Procedimento esecutivo**

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 **Servizio delle pubbliche affissioni**

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

A norma dell'art.3, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Lignano Sabbiadoro, con popolazione di 6150 abitanti è tenuto, ai sensi dell'art.18 del citato D.Lgs., ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni per almeno 72 mq (12 mq ogni mille abitanti).

Considerato che l'installazione degli impianti sarà regolamentata dal Piano Generale, secondo i criteri determinati al capo V, la ripartizione degli stessi, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. è così determinata:

- a) 10% destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
- b) 85% destinati alle affissioni di natura commerciale;
- c) 5% destinati ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Le affissioni dirette, anche per conto terzi effettuati da privati su spazi privati esulano dal limite percentuale e rientrano nella disciplina della pubblicità ordinaria.

Art. 26 **Diritto sulle pubbliche affissioni**

Per la effettuazioni delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 27 **Misura del diritto**

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x100 è quello previsto per i comuni di quinta classe.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costruiti da “otto fino a dodici fogli ”il diritto è maggiorato il 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Art. 28 **Pagamento del diritto**

Il pagamento del diritto delle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo la modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 29 **Riduzione del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturale, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 30 **Esenzione dal diritto**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionale, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente regolarizzati.

Art. 31 **Modalità per le pubbliche affissioni**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrata dal Comune.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg.10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90gg.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 32

Affissioni di urgenza, festive e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €. 26,00 per ogni commissione.

Art. 33

Contenzioso e procedimento esecutivo

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 22 e 24 del presente regolamento.

CAPO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE ED INTERESSI

Art. 34

Sanzioni tributarie

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 35

Interessi

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 36 **Sanzioni amministrative**

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della Legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica una sanzione da €. 103,00 a €. 1.032,00 con modificazione agli interessi, entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di addebito ai responsabili per le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessi possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 37 **Criteri di realizzazione del piano degli impianti**

I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura del suddetto Piano Generale degli impianti, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

- a) il piano deve tener conto dell'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico, determinando quantità e tipologia pubblicitarie ed eventuali limitazioni dimensionali degli impianti in funzione delle località d'installazione;
- b) il piano deve tenere in considerazione la domanda di spazi pubblicitari attuale e potenziale, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- c) individuare i fabbisogni espositivi ottimali per le diverse tipologie dei mezzi secondo finalità di copertura omogenea ed equilibrata di tutto il territorio comunale;
- d) la stesura del piano, dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada e del regolamento di Polizia municipale, dando dimensioni ed alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari, infine dovrà prevedere eventuali deroghe concesse con pareri separati dall'Ufficio tecnico e Vigilanza.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto della espansione urbanistica, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 38

Tipologia degli impianti

(modificata con delibera C.C. n.116 del 28.12.1994)

Sono fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente.

Art. 39

Realizzazione del piano

(abrogato con delibera di C.C. n.116 del 28.12.1994)

La Giunta Comunale stabilisce i tempi del completamento del piano e ne affiderà la realizzazione o ad una commissione apposita, o ad un professionista esterno di riconosciuta competenza nel settore, o potrà ricorrere ad un concorso di idee.

Nel caso sia affidata ad una Commissione, la stessa sarà composta da funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistica, viabilità, polizia municipale ed eventuali esperti esterni. Se il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni è affidato in concessione, farà parte della Commissione il responsabile del servizio nominato dalla Concessionario.

Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta: Il piano generale degli impianti, esaminato il parere della Commissione Edilizia, è approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 40

Provvedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio Comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazioni delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il dichiarante è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della domanda, il termine è sospeso nel caso in cui sia stata richiesta una ulteriore documentazione.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di quesiti.

Art. 41

Archiviazione delle istanze

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro realizzazione nel termine assegnatoli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate dandone comunicazione agli interessati.

Art. 42

Posa in opera dei mezzi pubblici e responsabilità

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di un nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in ripristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 44 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, e dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, concessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

Art. 43

Manutenzione degli impianti

Tutte autorizzazioni di "esposizione pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art. 44

Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso dalla quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre 15 gg. dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 36 del presente regolamento.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Norme finali

(modificato con delibera di C.C. n. 116 del 28.12.1994)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 507/1993.

Il presente Regolamento entra in vigore, con decorrenza 1° gennaio 1994.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.